

BGE 79 III 162

Bundesgericht (BGE), 1953-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_79_III_162

FR: ATF 79 III 162

IT: DTF 79 III 162

Volltext

162 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37. Gegenstände, so kann auch diese Wirkung nicht weiter reichen. Für die Möbel, deren Pfändung nicht angefochten war, blieb es daher beim Lauf der Fristen des Art. 116 SchKG, gleichgültig welches der Enderfolg der nur die Berufsgeräte betreffenden Beschwerde sei. Das Verwer- tungsbeghehen vom 7. Januar 1953 besteht somit in bezug auf die Möbel zu Recht. Der Grundsatz, dass Streitigkei- ten über einzelne gepfändete Gegenstände nicht über den Rahmen des Streites hinaus die Betreuung hemmen sollen, liegt auch dem Art. 107 Abs. 2 SchKG zugrunde, wonach die Widerspruchsklage die Einstellung der Betrei- bung nur ((in Hinsicht auf den streitigen Gegenstand » nach sich zieht. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer. Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der kantonale Entscheid, soweit angefochten, aufgehoben und das Be- treibungsamt Klosters angewiesen wird, die Pfändung der Gegenstände 1-4 wiederherzustellen und deren Verwertung vorzunehmen. 37. Estratto della sentenza 29 settembre 1953 nella causa Filippini. Procedura di rivendicazione in caso di pignoramento di crediti. Criterio per l'assegnazione del termine per agire giudizialmente. Prova dell'asserta cessione del credito al terzo rivendicante. Widerspruchsverfahren bei Pfändung von Forderungen. Kriterium für die Klagefristansetzung nach Art. 107 oder 109 SchKG. Nachweis der behaupteten Abtretung der Forderung an den Dritt- ansprecher. Saisie de creances. Tierce revendication. Criterie applicable a l'assignation du delai pour introduire action. Preuve de l'allegation selon laquelle la creance a ete cedee au tiers revendiquant. A. - In tre esecuzioni promosse dal Cantone Ticino e dalla Confederazione svizzera contro Primo Brosi l'Ufficio di Lugano pignoro in data 27 giugno 1953 due crediti Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 37. 163 vantati dall'escusso versa Roberto Forni a Cassarate e Tiziano Molinari a Lugano. AU'atto del pignoramento, la moglie dell'escusso dichiaro ehe i erediti staggiti erano gia stati eeduti all'avv. Sergio Filippini. L'uffi.ciale eseutore ne fece menzione nel ver- bale e assegno in seguito ai creditori procedenti il termine per promuovere l'azione giudiziaria a norma dell'art. 109 LEF. Contro tale provvedimento insorse la Commissione di tassazione del circondario di Lugano, in nome dei credi- tori, chiedendo ehe l'ufficio avesse a procedere conforme- mente all'art. 106 LEF. Con decisione 25 agosto 1953 l' Autorita cantonale di vigilanza accolse il reclamo, pel motivo ehe l'asserta ces- sione dei crediti pignorati non era stata provata~ B. - Questa decisione e stata deferita dall'escusso e dal terzo rivendicante alla Camera di esecuzione e dei falli- menti del Tribunale federale, ehe ha respinto il ricorso per i seguenti motivi: La precedente giurisdizione ha rettamente giudicato ehe nella procedura di rivendicazione in caso di pigno- ramento di crediti il termine per agire giudizialmente dev'essere assegnato tenuto conto della maggiore verosi- miglianza della qualita di creditore nella persona del debitore escusso o in quella del terzo rivendicante (RU 67 III 50 sgg.). Se il terzo rivendicante pretende di essere cessionario di un credito dell'escusso deve almeno indicare le circostanze ehe rendano verosimile

l'esistenza di una cessione giuridicamente valida. A quest'uopo non basta evidentemente la semplice allegazione del terzo o dell'e- scusso, o anche solo quella di sua moglie. Si puo pretendere dal terzo rivendicante ehe presenti l'atto di cessione o ne produca una copia attendibile, atteso ehe la validita della cessione e subordinata per legge alla forma scritta ...

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.